

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, FALCUCCI, PINTO, TOTH, SARTORI, SALERNO, VENTRE, COVELLO, MANZINI, ROSATI e NERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Riconoscimento alle donne candidate in elezioni del diritto di presentarsi con il solo cognome da nubili o da coniugate

ONOREVOLI SENATORI. – La condizione in cui si vengono a trovare le candidate coniugate in qualunque tipo di competizione elettorale è oggettivamente svantaggiata rispetto sia ai candidati che alle candidate nubili.

Infatti l'obbligatorietà per la donna sposata di aggiungere al proprio cognome quello del marito per conseguire la propria identità anagrafica (articolo 143-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151), può costituire un doppio ostacolo ai fini delle pari opportunità con gli altri candidati.

Da un lato infatti, per quanto riguarda la elezione della Camera dei deputati, l'avve-

nuta approvazione del *referendum* del 9 e del 10 giugno 1991 comporta l'obbligo per gli elettori di scrivere per intero il cognome del candidato o della candidata prescelti. È evidente che lo sforzo di memorizzazione per i due cognomi delle candidate coniugate potrebbe penalizzarle. Dall'altro, la candidata nota ai cittadini con il cognome da coniugata viene inserita nelle liste elettorali in ordine alfabetico con il cognome da nubile che precede quello del marito, con evidente rischio di una ridotta identificabilità e riconoscibilità.

Per ovviare a entrambi questi ostacoli, che di fatto possono penalizzare le candidate coniugate nelle competizioni elettorali, si

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

propone di consentire alla candidata coniugata la facoltà di presentarsi, a sua scelta, con il cognome da nubile o con il cognome da coniugata o con i cognomi da nubile e da coniugata, al fine di essere più direttamente riconoscibile dagli elettori.

Per tale finalità si propone, in deroga alla normativa generale, la facoltà e non l'obbligo della candidata di indicare accanto al proprio cognome quello del marito, o, in alternativa, di indicare il solo cognome da coniugata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le candidate coniugate possono facoltativamente omettere di aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito».

Art. 2.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le candidate coniugate possono facoltativamente omettere di aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito».

Art. 3.

1. All'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le candidate coniugate possono facoltativamente omettere di aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito».

Art. 4.

1. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le candidate coniugate possono facoltativamente omettere di aggiungere al proprio cognome quello del marito ovvero indicare in via esclusiva il solo cognome del marito».